



Banking and finance

HIGHLIGHTS

- ▼ [MiCAR](#). Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'UE i nuovi Regolamenti delegati per i CASP che gestiscono piattaforme di negoziazione di crypto-attività
- ▼ [Banca d'Italia e Consob](#). Pubblicato un protocollo d'intesa per la vigilanza sulle crypto-attività
- ▼ [Banca d'Italia](#). Pubblicato il 77° aggiornamento della Circolare n. 154

ALTRE NOTIZIE

- ▼ [Consob](#). Adottate le modifiche al Regolamento Emittenti in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità
- ▼ [DORA](#). Pubblicata la comunicazione della Banca d'Italia relativa alla trasmissione dei registri delle informazioni



HIGHLIGHTS

MiCAR. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'UE i nuovi Regolamenti delegati per i CASP che gestiscono piattaforme di negoziazione di cripto-attività

Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il 14 marzo 2025, due nuovi Regolamenti delegati indirizzati ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

In particolare:

- il Regolamento delegato (UE) 2025/416, che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano il contenuto e il formato delle registrazioni nel *book* di negoziazione per CASP che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
- il Regolamento delegato (UE) 2025/417, che integra il Regolamento MiCAR, per quanto riguarda le RTS che specificano il modo in cui i CASP che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività devono presentare i dati sulla trasparenza.

Nello specifico, per quanto riguarda il primo Regolamento:

- al fine di consentire alle autorità competenti di raccogliere, raffrontare e analizzare in modo efficace ed efficiente i dati dell'ordine, i CASP, che gestiscono piattaforme di cripto-attività, sono tenuti a registrare i dati pertinenti relativi a tutti gli ordini (registrazioni nel *book* di negoziazione, ossia un elenco organizzato di ordini di acquisto e vendita per una specifica cripto-attività) in modo conforme a quanto previsto da quest'ultimo;
- i CASP devono, altresì, registrare i dati in un formato JSON elettronico e leggibile meccanicamente sviluppato conformemente alla metodologia ISO 20022.

Per quanto riguarda, invece, il secondo Regolamento:

- al fine di consentire agli investitori di adottare decisioni informate in merito agli ordini o alle operazioni sulle criptoattività e contribuire a mantenere l'integrità del mercato, i CASP devono rendere pubblici tutti gli ordini e le operazioni in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, sulle medesime piattaforme;
- i CASP devono armonizzare le informazioni da pubblicare in modo da consentire agli investitori di utilizzare, confrontare e aggregare le informazioni pubblicate dalle diverse piattaforme di negoziazione di cripto-attività;
- in aggiunta, al fine di garantire che i dati pre-negoziazione e post-negoziazione offerti per l'acquisto corrispondano adeguatamente alla domanda dei partecipanti al mercato, i CASP devono offrire tutte le combinazioni possibili di criteri di disaggregazione a condizioni commerciali ragionevoli;



- infine, per garantire condizioni eque a tutti i tipi di investitori, sia agli investitori qualificati che ai detentori al dettaglio, in merito all'accesso ai sistemi di gestione degli ordini, i CASP hanno la possibilità di offrire ordini *iceberg* e ordini *stop* direttamente attraverso la propria piattaforma di negoziazione.

Link al Regolamento delegato (UE) 2025/416: [clicca qui](#)

Link al Regolamento delegato (UE) 2025/417: [clicca qui](#)

Banca d'Italia e Consob. Pubblicato un protocollo d'intesa per la vigilanza sulle crypto-attività

Banca d'Italia e **Consob** hanno sottoscritto un protocollo d'intesa avente ad oggetto il coordinamento operativo e informativo tra le due Autorità di vigilanza, al fine di adempiere ai compiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo Regolamento, nonché dal d.lgs. n. 129/2024 e dalle relative disposizioni.

In particolare, il documento prevede che Consob e Banca d'Italia devono:

- esercitare congiuntamente i poteri regolamentari, adottando provvedimenti coerenti con le rispettive competenze e rilasciando pareri o intese nei casi previsti dalla normativa;
- scambiarsi informazioni strategiche e operative, incluse quelle derivanti dalla collaborazione con altre Autorità europee, per assicurare una vigilanza coordinata ed efficace;
- collaborare nelle attività ispettive, definendo procedure operative per l'effettuazione di verifiche sui soggetti che operano nel settore delle crypto-attività;
- coordinare le procedure per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni, adottando criteri uniformi per la valutazione degli operatori e per l'eventuale interdizione dal mercato;
- gestire congiuntamente le irregolarità, condividendo informazioni su eventuali violazioni normative e adottando misure di vigilanza e sanzioni in modo armonizzato.

Link al documento: [clicca qui](#)

Banca d'Italia. Pubblicato il 77° aggiornamento della Circolare n. 154

Banca d'Italia, con atto di emanazione dell'11 marzo 2025, ha pubblicato il 77° aggiornamento della Circolare n. 154 sulle segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie, con gli schemi di rilevazione e le istruzioni per l'inoltro dei relativi flussi informativi.

L'Autorità di vigilanza ha modificato gli schemi di segnalazione e il corrispondente sistema delle codifiche coerentemente con la normativa segnaletica di Vigilanza che ha recepito il Regolamento (UE) 2024/1988 (Regolamento), e tenendo conto delle misure introdotte dalla Legge Capitali, che ha semplificato il regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF in gestione esterna.



In particolare, le principali modifiche sono:

- (i) l'introduzione di requisiti segnaletici granulari titolo per titolo per tutti i titoli in portafoglio, compresi quelli privi di codice ISIN, con periodicità mensile. Solo per Fondi chiusi e SICAF la periodicità di dette informazioni è trimestrale;
- (ii) la possibilità per i titoli privi di ISIN di cui al punto (i), in presenza di determinate condizioni, di produrre segnalazioni in forma aggregata (con alcuni attributi informativi previsti dal Regolamento) in applicazione della deroga di cui al punto 8b dell'art. 10 del Regolamento;
- (iii) l'introduzione di requisiti segnaletici per le survey "TA" e "TF" dei Fondi chiusi e delle SICAF riferiti ad informazioni sul portafoglio titoli di cui al punto (i), sulle quote/azioni, sul reddito percepito e sui dividendi versati, con periodicità trimestrale, in applicazione della deroga di cui al punto 6 dell'art.10 del Regolamento che consente alle Banche Centrali Nazionali (BCN) di ridurre la periodicità da mensile a trimestrale;
- (iv) per le informazioni statistiche diverse da quelle di cui al punto (iii) delle survey "TA" e "TF" dei Fondi chiusi e delle SICAF, conferma della periodicità semestrale, in applicazione della deroga di cui al punto 5 dell'art. 10 del Regolamento.

Le modifiche segnaletiche entrano in vigore dalla data di riferimento del 31 dicembre 2025.

Link al documento: [clicca qui](#)

ALTRE NOTIZIE

Consob. Adottate le modifiche del Regolamento Emittenti in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità

Consob ha adottato, con delibera n. 23463 del 12 marzo 2025, le modifiche al Regolamento n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità.

Si ricorda che, nel periodo 13 dicembre 2024 – 13 gennaio 2025, la CONSOB ha sottoposto a consultazione pubblica le proposte di modifica al Regolamento Emittenti ritenute necessarie ai fini del completamento dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD).

In particolare, le modifiche riguardano:

- l'introduzione di un nuovo articolo 89-*quinquies*, al fine di disciplinare le modalità e i termini del controllo della CONSOB sulle rendicontazioni di sostenibilità comprese nel suo perimetro di vigilanza, in quanto pubblicate da emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, in attuazione della delega regolamentare contenuta nell'articolo 118-*bis* del TUF;
- l'integrazione dell'articolo 81-*ter*, comma 1, al fine di chiarire che l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità deve essere resa dal dirigente secondo lo specifico schema n. 3, aggiunto all'Allegato 3C-*ter* del Regolamento Emittenti (in attuazione della delega regolamentare contenuta nel nuovo comma 5-*ter* dell'articolo 154-*bis* TUF).



Link al documento: [clicca qui](#)

DORA. Pubblicata la comunicazione della Banca d'Italia relativa alla trasmissione dei registri delle informazioni

Banca d'Italia, con comunicazione del 14 marzo 2025, ha ricordato le tempistiche per la trasmissione dei registri sugli accordi contrattuali con i fornitori ICT, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), ed il successivo controllo che effettuerà sui registri stessi, nonché le ulteriori attività di verifica delle ESAs (EBA, ESMA e EIOPA).

Nello specifico, il Regolamento DORA, applicabile dallo scorso 17 gennaio 2025, prevede che le entità finanziarie mantengano e aggiornino a livello di entità, e su base sub-consolidata e consolidata, un registro di informazioni su tutti gli accordi contrattuali per l'utilizzo di servizi ICT prestati da fornitori terzi.

Come stabilito nell'articolo 28(3) del Regolamento DORA, le entità finanziarie mettono a disposizione dell'Autorità competente il registro delle informazioni completo o, a seconda della richiesta, determinate sezioni del registro insieme alle informazioni giudicate necessarie per consentire l'efficace vigilanza sull'entità finanziaria.

A tal fine le entità finanziarie trasmettono i registri delle informazioni alla Banca d'Italia mediante la piattaforma INFOSTAT.

In sede di prima applicazione del Regolamento DORA, il termine per l'invio dei dati alla Banca d'Italia è fissato al 15 aprile 2025, con data di riferimento dei dati al 31 marzo 2025.

I registri delle informazioni condivisi dalle entità finanziarie saranno sottoposti a controlli di qualità dei dati. In caso di anomalie sostanziali verrà richiesto alle entità finanziarie di correggere gli errori e procedere con un nuovo invio dei registri entro il 30 aprile 2025.

Successivamente, durante il mese di maggio 2025, le ESAs effettueranno ulteriori controlli di qualità dei dati e, nel caso in cui dovessero rilevare errori bloccanti verrà richiesto alle entità finanziarie di correggere gli errori e procedere con un nuovo inoltro verso la Banca d'Italia, che provvederà successivamente all'invio alle ESAs.

Link al documento: [clicca qui](#)

MILANO	Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it	Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it
ROMA	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it	
TORINO	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it	
BOLOGNA	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it	
BUSTO ARSIZIO	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy +39 0331 173141 busto@rplt.it	
AOSTA	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it	

